



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO	
DATA	25 / 01 / 2021
ORA	337 / 7.4

# REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

E

INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ RELAZIONALE

[Delibera n..... del collegio docenti del 14.01.2021

Delibera di recepimento n. ... del consiglio dell'istituzione del .....]



**REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
E  
INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ RELAZIONALE**

**INDICE**

Art. 1 – Frequenza minima per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di qualifica e di diploma .....	3
Art. 2 – Parametri generali per l'attribuzione dei voti.....	5
Art. 3 – Scrutinio finale - ammissione/non ammissione alla classe successiva - nello scrutinio finale al termine del primo e del secondo anno .....	6
Art. 4 - Ammissione esami di qualifica al termine del terzo anno .....	8
Art. 5 - Ammissione esami di diploma al termine del quarto anno .....	11
Art. 6 - Esami integrativi e di idoneità .....	13
Art. 7 - Indirizzi per la valutazione della Capacità Relazionale .....	13



## IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI ROVERETO,

- viste le norme emanate dalla PAT in merito alla valutazione degli/delle studenti/studentesse e all'attuazione degli interventi per favorirne il recupero;
- tenuto conto che l'orientamento adottato dalla PAT in materia di valutazione richiede la definizione di riferimenti condivisi dal collegio dei docenti, che servano di indirizzo per i consigli di classe nell'esprimere i giudizi ai fini dell'ammissione alle classi successive o all'esame di qualifica e di diploma;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg *"Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"*
- considerato che la valutazione è parte complementare della programmazione didattico-educativa e si basa sull'esperienza concreta dei docenti, maturata sul campo, nonché sui più aggiornati contributi teorici ed è da intendersi in termini formativi e orientativi, da applicare sia ai processi di apprendimento, sia ai risultati ottenuti;
- considerato che la valutazione fornisce agli studenti un controllo sui prodotti (corrispondenza risultati-obiettivi) e sui processi (riflessione sull'apprendimento);
- considerato che essa ha una funzione di controllo sull'intero processo di insegnamento/apprendimento e quindi è uno degli elementi che regola la programmazione didattica e l'attività che la traduce in atto in classe;
- tenuto conto che essa porta gli alunni a riconoscere il proprio modo di apprendere e ad avere la consapevolezza dei propri cambiamenti attraverso una comunicazione trasparente e tempestiva degli esiti delle singole prove,

## DELIBERA

di individuare i seguenti criteri per uniformare, a livello di istituto, la valutazione degli apprendimenti.

### **Art. 1 – Frequenza minima per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di qualifica e di diploma**

Visto l'Allegato 5 della deliberazione della Giunta provinciale n. 317 di data 25.02.2011 e visto il Decreto del Presidente della Provincia 7.10.2010, n. 22-54/Leg comma 3 dell'art. n.7, *"Per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti devono aver frequentato non meno dei tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento previsto dai piani di studio*

*dell'istituzione scolastica; al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente. In casi eccezionali e motivati e sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, il consiglio di classe può derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale".*



Il Collegio dei docenti delibera i criteri generali in base ai quali il Consiglio di Classe può derogare alla quota oraria minima di frequenza per procedere alla valutazione dello studente.

### **CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI ASSENZE**

Le assenze sono calcolate sulla base della frequenza verbalizzata dai docenti nel Registro di Classe. La percentuale di frequenza viene calcolata sul monte ore annuale d'insegnamento previsto dai piani dell'istituzione scolastica ed eventualmente dal percorso personalizzato di ogni studente; per quest'ultimi infatti, la frequenza minima del 75% non è sempre un obbligo.

#### **Sono computate come ore di assenza:**

- a) assenze per malattia;
- b) assenze per motivi familiari;
- c) assenze per motivi personali;
- d) non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate, uscite sul territorio, o altre attività all'interno dell'orario scolastico (visite aziendali, stage, convegni, rappresentazioni teatrali ecc....).

#### **Non sono computate come ore di assenza:**

- a) la partecipazione, autorizzata dal Consiglio di Classe o dalla Dirigenza, ad attività organizzate dall'Istituto (campionati studenteschi, gemellaggi, attività di orientamento, corsi di italiano L2, attività premianti, ecc....);
- b) le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall'Istituto per motivi organizzativi.

### **CRITERI PER LE DEROGHE**

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- a) **Motivi di salute** (ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti, terapie particolari ecc.) certificati dal medico curante e/o da un medico specialista.
- b) **Motivi personali e/o familiari:** eccezionali e documentati (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, patologie e lutti nel nucleo familiare entro il II grado, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza dell'assenza dello studente, rientro nel paese di origine di uno dei genitori per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia, particolari disagi personali di cui è a conoscenza il Consiglio di classe, rischio di dispersione scolastica);
- c) **Motivi sportivi:** partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (fino ad un massimo pari al 20% del totale delle ore di assenze fatte dallo studente);
- d) **Motivi sociali,** su certificazione dei servizi che hanno in carico gli allievi.

Tutte le motivazioni possono essere accolte dal Consiglio di Classe solo se preventivamente, o comunque tempestivamente, comunicate e documentate dallo studente e/o dalla famiglia al Consiglio di Classe.



Le deroghe vengono inoltre fatte valere solo a condizione che il Consiglio di Classe abbia raccolto elementi di valutazione sufficientemente completi per tutte le discipline.

## **Art. 2 – Parametri generali per l'attribuzione dei voti**

1. La suddivisione dell'anno scolastico in due periodi valutativi è definita dal progetto di istituto e dal piano annuale delle attività.
2. La valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 è effettuata sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
3. La valutazione delle studentesse e degli studenti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento e in situazioni di svantaggio è effettuata in relazione a quanto contenuto nel Progetto Educativo Personalizzato (PEP).
4. La valutazione delle studentesse e degli studenti stranieri è effettuata in relazione a quanto contenuto nel Percorso Didattico Personalizzato (PDP).
5. La valutazione finale dovrà basarsi su almeno tre verifiche (orali, scritte, pratiche, di osservazione...) per ogni quadrimestre, fanno eccezione le discipline il cui monte ore annuale è inferiore a settanta, per le quali il numero minimo è di due verifiche per quadrimestre. Al termine dell'anno formativo dovrà esserci almeno una valutazione per ogni competenza della disciplina.
6. Delle tre verifiche, almeno due dovranno essere scritte, nelle discipline degli assi dei linguaggi e dell'asse matematico; mentre per le discipline, dei suddetti assi, con monte ore annuale inferiore a settanta, almeno una verifica dovrà essere scritta.
7. Per tutte le altre discipline si potrà scegliere fra verifiche scritte, orali, pratiche e di osservazione.
8. Il consiglio di classe, nel patto formativo con la classe, concorda lo svolgimento delle prove che, di norma, non superano le due prove scritte nella stessa giornata. Le verifiche scritte verranno annotate sul Registro di classe nei giorni precedenti, possibilmente con congruo anticipo. Tuttavia, una prova scritta, non esonera gli studenti da verifiche orali nello stesso giorno.
9. La verifica scritta è un momento fondamentale dell'apprendimento; le assenze in queste occasioni devono essere giustificate ed essere imputate solo a gravi motivi debitamente documentati. Gli alunni assenti hanno l'opportunità di recuperare le verifiche secondo le modalità decise dall'insegnante, senza obbligo di preavviso; è facoltà del docente, in accordo con la Dirigenza, accertati i non giustificati motivi dell'assenza, far recuperare le verifiche anche lo stesso giorno o nei giorni successivi, in un orario diverso.
10. Le verifiche di recupero devono essere svolte anche se, nella stessa giornata, sono state fissate altre verifiche.
11. La correzione, la valutazione e la restituzione delle prove, sia scritte che orali, deve essere trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio metodo di



lavoro e il proprio rendimento. In questo senso le verifiche incerte o negative dovranno essere accompagnate da una breve spiegazione che espliciti i motivi della valutazione.

12. La valutazione finale terrà conto:

- a) delle valutazioni di tutto il secondo quadrimestre;
- b) dell'andamento del primo quadrimestre (alcune competenze possono essere state sviluppate solo nel primo quadrimestre);
- c) del superamento di eventuali debiti formativi.
- d) dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione dimostrati dallo studente nell'intero anno scolastico;
- e) per le classi quarte la valutazione finale terrà conto delle valutazioni di tutto l'anno formativo.

13. Il/La docente, nel presentare al consiglio la propria proposta di voto, ha cura di verificare il proprio giudizio sulla base del programma effettivamente svolto e sull'accertamento del possesso delle competenze minime individuate all'interno di ciascuna disciplina.

14. Ciascun docente può valutare, nel corso dell'anno, con i vari giudizi (sufficiente, non sufficiente, buono, etc.):

- a) Verifiche scritte;
- b) Verifiche/ esposizioni orali;
- c) Domande orali o scritte;
- d) Osservazioni fatte in laboratorio/aula relative alle competenze riportate nel programma;
- e) Esercitazioni;
- f) Completezza ed ordine dei materiali;
- g) Test tecnico/pratico;
- h) Puntualità e rispetto delle consegne stabilite.

15. Nelle valutazioni finali, da riportare sul documento di valutazione, si utilizza il voto NON SUFFICIENTE come votazione più bassa, intendendo segnalare, con tale giudizio, carenze non recuperabili in tempi brevi, frutto di un andamento insufficiente prolungato nel tempo e dell'assenza di miglioramenti successivi ad interventi di recupero.

16. NON VALUTABILE: in sede di valutazione di scrutinio qualora non fosse possibile attribuire un voto in quanto l'alunno è stato assente per gran parte del percorso e alla maggior parte delle verifiche, l'attribuzione del non valutabile sarà fatta dal Consiglio di classe dopo aver analizzato approfonditamente la situazione dello studente.

**Art. 3 – Scrutinio finale - ammissione/non ammissione alla classe successiva - nello scrutinio finale al termine del primo e del secondo anno**

***Regolamento sulla valutazione periodica e annuale e della capacità relazionale degli studenti (articoli 59 e 60, comma 1, L.P.7 agosto 2006 n. 5)***

Art. 8



*c) Il consiglio di classe può ammettere alla classe successiva lo studente con carenze dopo aver valutato il **numero**, la **tipologia** e la **gravità** delle stesse e se ritiene possibile il loro recupero con lo studio individuale e la frequenza del corso previsto dalla lettera d) (corso di recupero all'inizio dell'anno scolastico con verifica al termine del corso)*

1. È ammesso alla classe successiva lo studente con valutazione positiva in tutte le discipline.
2. Nel caso di presenza di non sufficienze si ammette alla classe successiva con assegnazione di carenza formativa lo studente la cui valutazione negativa sia relativa a non più di tre discipline che compaiono nel documento di valutazione finale. È comunque facoltà del Consiglio di classe, dopo attenta analisi, considerare l'ammissione anche con più di tre non sufficienze.
3. In caso di carenze si decide per l'ammissione/la non ammissione alla classe successiva in base alla:
  - a) gravità delle carenze stesse; si considera anche se sono oggetto di debiti non saldati nell'anno precedente;
  - b) possibilità di recuperare con lo studio individuale e con i corsi di recupero organizzati dalla scuola;
  - c) possibilità dello/a studente/ssa di raggiungere gli obiettivi propri delle discipline interessate nel corso dell'anno scolastico successivo;
  - d) possibilità di seguire proficuamente il programma di studi dell'anno scolastico successivo;
  - e) classe frequentata: si ricorda infatti che le competenze nell'ambito teorico sono compiutamente raggiunte alla fine del secondo anno.
4. Normalmente, le carenze formative assegnate a uno/a studente/ssa saranno al massimo tre. Per favorire il superamento e la prevenzione delle carenze, il collegio docenti delibera, compatibilmente con la disponibilità di risorse, l'attuazione di interventi didattici integrativi quali:
  - a) corso di recupero rivolto a gruppi di studenti, anche di classi parallele prima dell'inizio delle lezioni (settembre);
  - b) attività di recupero in itinere, in classe;
  - c) attività individualizzata su proposta del docente, durante le ore di lezione, sia sui contenuti che sul metodo di lavoro individuale;
  - d) attività di studio individuale.
5. Al compito che l'istituto si assume nella formazione è necessario che corrisponda un'assunzione di responsabilità da parte dello/della studente/studentessa, come espresso nel comma 2 lett. "f" dell'art. 8 del Regolamento DPP 7/10/2010 n. 22-54/Leg. *L'istituzione formativa organizza per lo/la studente/studentessa con carenze un solo corso di recupero, con verifica al termine del corso. Gli studenti sono tenuti a presentarsi al corso avendo svolto il lavoro estivo assegnato.*
6. La prova di verifica della carenza formativa si svolge nel mese di settembre; in caso di esito negativo (dovuto anche all'assenza dello studente) si procederà a un'ulteriore prova entro il mese di dicembre, previa richiesta scritta da parte della famiglia o dello/a studente/ssa, se maggiorenne. Solo per studenti che non svolgono la prima verifica per gravi motivi di salute,



su indicazioni del Dirigente scolastico, sarà possibile attivare una verifica sostitutiva nei primi giorni di lezione.

7. La valutazione delle verifiche avviene nei termini di carenza "superata" o "non superata".
8. Le prove di verifica sono obbligatorie, possono essere concordate collegialmente per disciplina e valutate secondo criteri comuni o lasciate al/la singolo/a docente che le tarerà in relazione ai casi reali.
9. Gli/le studenti/sse sono informati/e tempestivamente della valutazione delle singole prove e dell'eventuale superamento della carenza.
10. Nel caso di transito da altri percorsi, l'Istituto Alberghiero di Rovereto riconosce le discipline coerenti già frequentate e valutate positivamente nel percorso di provenienza, mentre le discipline per le quali lo studente ha ottenuto l'ammissione alla classe successiva con carenze devono essere recuperate, secondo quanto riportato nei precedenti commi.
11. Il Consiglio di classe potrà, in sede di scrutinio finale, consigliare un eventuale riorientamento tenuto conto dei seguenti criteri:
  - a) valutazione delle attitudini dello/a studente/ssa rispetto alle caratteristiche dell'indirizzo di studio;
  - b) valutazione degli eventuali miglioramenti nel corso dell'anno scolastico in relazione al livello iniziale ed alla possibilità di conseguire gli obiettivi fissati della disciplina;
  - c) valutazione di eventuali difficoltà contingenti dovute a problemi di salute gravi e/o comprovati problemi di famiglia;

#### **Art. 4 - Ammissione esami di qualifica al termine del terzo anno**

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di qualifica professionale gli studenti che:
  - a) sono in possesso del titolo conclusivo dei percorsi di scuola secondaria del primo ciclo di istruzione, o certificato di proscioglimento, se antecedente al 2005;
  - b) hanno frequentato regolarmente il 75% delle ore complessive previste dal percorso formativo;
  - c) hanno raggiunto con valutazione positiva le competenze, abilità e conoscenze previste dai piani di studio provinciali vigenti, ottenendo un punteggio di ammissione all'esame minimo di 30 punti.
2. Se le proposte di voto dei docenti contano due o al massimo tre non sufficienze il Consiglio di classe può deliberare l'ammissione agli esami se ritiene che sussistano le seguenti condizioni:
  - a) l'alunno è in grado di sostenere le prove d'esame;
  - b) dall'analisi del percorso formativo emergono altri elementi favorevoli quali la frequenza assidua e la partecipazione attiva al dialogo educativo, la motivazione professionale;
  - c) al massimo due delle discipline interessate sono state oggetto di debito formativo non saldato.

in caso contrario il Consiglio di classe delibera la non ammissione.





3. Punteggio minimo di ammissione è 30 punti; quello massimo è di 55 punti così suddivisi:
  - 18 punti = max per le materie teoriche del terzo anno;
  - 20 punti = max per (AREA TECNICO-PROFESSIONALE) del terzo anno;
  - 3 punti = max per lo stage;
  - 14 punti = max per il biennio;
4. Ogni Consiglio di classe, sia di prima sia di seconda, nella formulare il giudizio finale, definirà anche il punteggio che verrà poi utilizzato per l'ammissione all'esame.
5. Il punteggio terrà conto del livello medio, ma anche della presenza e/o superamento o meno di eventuali carenze.
6. In caso di carenze non recuperate se ne potrà tener conto nell'attribuzione del punteggio delle materie teoriche e pratiche secondo la seguente modalità: decurtazione di un punto (-1) per ogni valutazione NON SUFFICIENTE relativa al pregresso biennio.



Tabella con punteggi di ammissione all'esame per la qualifica					
Area	MAX	Livelli			Punteggio
Area TEORICA	18	Non sufficiente			0-9
		Sufficiente			10-11
		Discreto			12-13
		Buono			14-15
		Distinto			16-17
		Ottimo			18
Area TECNICO PROFESSIONALE	20	Non sufficiente			0 -11
		Sufficiente			12 -13
		Discreto			14 -15
		Buono			16 -17
		Distinto			18 -19
		Ottimo			20
STAGE	3	Non sufficiente			0 - 1
		Sufficiente			2
		Discreto			2
		Buono			3
		Distinto			3
		Ottimo			3
BIENNO			1^	2^	
Ogni anno max 7 punti	14 7+7	Incerto			3,5
		Sufficiente			4
		Discreto			5
		Buono			6
		Distinto			6,5
		Ottimo			7
		55			



7. Il Consiglio di Classe può attribuire fino a 3 punti per la motivazione e partecipazione ad attività scolastiche e extrascolastiche indipendentemente dalle altre valutazioni.
8. La valutazione della capacità relazionale e i 3 punti aggiuntivi hanno funzione educativa e formativa, non influiscono sulla valutazione degli apprendimenti e non condizionano da soli l'ammissione alla classe successiva o all'esame di qualifica o di diploma;

#### **Art. 5 - Ammissione esami di diploma al termine del quarto anno**

1. Il punteggio per l'ammissione all'esame assegnato al candidato può corrispondere ad un massimo di 55 punti, un minimo di 30. Il Consiglio di Classe si riunisce per deliberare le ammissioni all'esame tenendo conto di:
  - a) profitto scolastico;
  - b) valutazione dei momenti di tirocinio curricolare;
  - c) completezza e consegna puntuale di portfolio, diario, elaborato personale, relazione finale;
  - d) frequenza almeno del 75% delle lezioni.
2. Gli alunni che risultano avere nello scrutinio finale tre ambiti con un livello non sufficiente possono non essere ammessi all'esame finale.

#### **Note tecniche per il consiglio di classe**

3. Il consiglio di classe procede alla valutazione complessiva per ambito, tenuto conto delle singole valutazioni dei moduli e della percentuale che ognuno ha rispetto all'ambito di appartenenza.
4. Si mediano i voti degli ambiti per stabilire il punteggio delle aree (linguistica e tecnico-professionale) utilizzando la relativa tabella.

**Tabella con punteggi di ammissione all'esame per il diploma**

approvata in Collegio Docenti il 14 ottobre 2020.

Area	MAX	Livelli	Punteggio
Area LINGUISTICA	13	Non sufficiente	0 - 7
		Sufficiente	8 - 9
		Discreto	10
		Buono	11
		Distinto	12
		Ottimo	13
Area TECNICO PROFESSIONALE	27	Non sufficiente	0 - 15
		Sufficiente	16 - 18
		Discreto	19 - 21
		Buono	22 - 23
		Distinto	24 - 26
		Ottimo	27
TIROCINIO CURRICULARE	10	Non sufficiente	0 - 5
		Sufficiente	6
		Discreto	7
		Buono	8
		Distinto	9
		Ottimo	10
PORTFOLIO (3 elaborato + 2 portfolio)	5	Non sufficiente	0 - 2
		Sufficiente	3
		Discreto - Buono	4
		Distinto - Ottimo	5
<b>Totali</b>	<b>55</b>		



#### **Art. 6 - Esami integrativi e di idoneità**

Per le classi terze, nel caso di passaggio da altri percorsi, se nel percorso dell'Istituto Alberghiero di Rovereto sono presenti discipline non previste dai piani di studio del percorso di provenienza, lo/a studente/ssa dovrà superare delle prove integrative predisposte prima dell'inizio delle lezioni.

Gli studenti privatisti che intendono passare a una classe dell'Istituto Alberghiero, per la quale non possiedono titolo di ammissione, devono sostenere esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali essi non siano in possesso della promozione.

#### **Art. 7 - Indirizzi per la valutazione della Capacità Relazionale**

Il «Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale» della Provincia di Trento fornisce la seguente definizione di capacità relazionale: «capacità dello studente di assumere, nell'ambito dell'attività scolastica, comportamenti corretti e responsabili nel rispetto delle regole, delle persone e delle cose, nonché di partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita della scuola» (art. 1, c. 2).

1. Durante lo scrutinio l'insegnante coordinatore di classe presenta una proposta motivata che viene sottoposta ad approvazione.
2. Il giudizio della capacità relazionale viene attribuito dal Consiglio di Classe in base a:
  - a) **Comportamento:** l'alunno ha evidenziato comportamenti normalmente corretti/qualche volta scorretti/spesso scorretti/gravemente scorretti e ha dimostrato un'ottima/buona/sufficiente/scarsa o nessuna, capacità di assumere impegni precisi e portarli a termine;
  - b) **Atteggiamenti e relazioni:** nella relazione con gli adulti e con i pari ha assunto atteggiamenti collaborativi/adequati/non collaborativi o inadeguati.
  - c) **Motivazione:** l'alunno ha espresso un'ottima/buona/sufficiente/scarsa o nessuna motivazione.
  - d) **Partecipazione alle attività:** l'alunno ha preso parte alle attività in modo costante/discontinuo/settoriale o raramente.
3. I criteri sopra citati non vanno intesi come un elenco completo e rigido, ma quale strumento comune a tutti i consigli di classe per favorire l'individuazione globale della capacità relazionale di ciascuno/a studente/ssa.

Delibera n. .... del collegio docenti del 14.01.2021

